



## COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

(ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2011
- **Modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04 maggio 2012

## SOMMARIO

Art. 1.....	4
<i>Istituzione della tariffa integrata ambientale.....</i>	4
Art. 2.....	4
<i>Ambito di applicazione e scopo del regolamento.....</i>	4
Art. 3.....	4
<i>Determinazione della tariffa.....</i>	4
Art. 4.....	5
<i>Articolazione della tariffa.....</i>	5
Art. 5.....	5
<i>Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....</i>	5
Art. 6.....	6
<i>Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....</i>	6
Art. 7.....	6
<i>Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche.....</i>	6
Art. 8.....	7
<i>Agevolazioni e coefficienti di riduzione.....</i>	7
Art. 9.....	7
<i>Piano finanziario.....</i>	7
Art. 10.....	8
<i>Adempimenti del soggetto gestore del servizio.....</i>	8
Art. 11.....	8
<i>Attivazione del servizio.....</i>	8
Art. 12.....	9
<i>Presupposto della tariffa ed esclusioni.....</i>	9
Art. 13.....	11
<i>Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.....</i>	11
Art. 14.....	12
<i>Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....</i>	12
Art. 15.....	13
<i>Tariffe per particolari condizioni di uso.....</i>	13
Art. 16.....	13
<i>Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio.....</i>	13
Art. 17.....	14
<i>Agevolazioni.....</i>	14
Art. 18.....	14
<i>Istituzioni scolastiche statali.....</i>	14

Art. 19.....	14
<i>  Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica .....</i>	14
Art. 20.....	14
<i>  Deliberazione di tariffa.....</i>	14
Art. 21.....	15
<i>  Denunce.....</i>	15
Art. 22.....	16
<i>  Accertamenti e recupero della tariffa .....</i>	16
Art. 23.....	16
<i>  Applicazione e riscossione della tariffa.....</i>	16
Art. 24.....	17
<i>  Poteri del soggetto gestore del servizio.....</i>	17
Art. 25.....	17
<i>  Rimborsi.....</i>	17
Art. 26.....	18
<i>  Abbandono rifiuti – Sanzioni.....</i>	18
Art. 27.....	18
<i>  Tariffa giornaliera di smaltimento.....</i>	18
Art. 28.....	18
<i>  Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.....</i>	18
Art. 29.....	19
<i>  Esclusione.....</i>	19
Art. 30.....	19
<i>  Tasse, imposte e addizionali.....</i>	19
Art. 31.....	20
<i>  Contenzioso .....</i>	20
Art. 32.....	20
<i>  Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune.....</i>	20
Art. 33.....	20
<i>  Disposizioni transitorie e finali.....</i>	20
ALLEGATO A: COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE.....	21
ALLEGATO B: COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE.....	22

**Art. 1**  
**Istituzione della tariffa integrata ambientale**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimenti, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Ranica, la tariffa integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Ronchi) e del DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché al regolamento comunale.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento Comunale di servizio.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

**Art. 3**  
**Determinazione della tariffa**

1. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La tariffa, su proposta motivata del soggetto gestore, è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La tariffa viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

#### **Art. 4** **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa é articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.  
A tal fine i **costi fissi** del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.  
Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la **parte variabile** é suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento rifiuti urbani.

#### **Art. 5** **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento (*Allegato A*) relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare é quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa.  
Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.  
Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nei comune, mentre per quelle non residenti il numero é determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:  
n. 1 componenti sino a 30 mq.;  
n. 2 componenti da 31 a 50 mq.;  
n. 3 componenti da 51 a 70 mq.;  
n. 4 componenti da 71 a 90 mq.;  
n. 5 componenti da 91 a 120 mq.;  
n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.
2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, é rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando l'ufficio comunale competente in materia di raccolta e smaltimento rifiuti non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento (*Allegato A*) secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

#### **Art. 6**

##### **Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la **parte fissa** della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B*).
2. Per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B*).

#### **Art. 7**

##### **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche e istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari, quali filatelia,, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività industriali con capannoni di produzione
  21. Attività artigianali di produzione beni specifici
  22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  23. Mense, birrerie, hamburgerie
  24. Bar, caffè, pasticceria

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  26. Plurilicenze alimentari e/o miste
  27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  28. Ipermercati di generi misti
  29. Banchi di mercato generi alimentari
  30. Discoteche, night club
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie, sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
  3. Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

### **Art. 8**

#### **Agevolazioni e coefficienti di riduzione**

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto Ronchi a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, della copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della quota variabile dovuta della tariffa.
3. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 15.

### **Art. 9**

#### **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore predispone, almeno 30 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, per l'approvazione,
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale e organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

### **Art. 10** **Adempimenti del soggetto gestore del servizio**

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al comma 3 del precedente art. 9.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

### **Art. 11** **Attivazione del servizio**

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, adottato dal Comune con delibera n. 53 del 23.11.2007, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento. La percentuale riferita alla parte variabile si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 14.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è correttamente svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della parte variabile della tariffa relativa



al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare al gestore del servizio, al suo verificarsi, con atto di diffida.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

## **Art. 12**

### **Presupposto della tariffa ed esclusioni**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. La tariffa è altresì applicata alle aree coperte, anche se aperte su un lato, quali – a titolo esemplificativo: porticati, chioschi, tettoie di protezione, pensiline con un oggetto oltre mt 1,50 e, inoltre, aree scoperte operative, cioè destinate all'esercizio di un'attività quali – a titolo esemplificativo: campeggi, dancing, cinema all'aperto, depositi di prodotti o materiali destinati alla commercializzazione, distributori di carburante.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. superficie calpestabile netta) e, per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
  - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
  - b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - d) ripostigli, cantine, solai, soffitte, stenditoi, lavanderie, sottotetti e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, in quanto per l'uso a cui sono destinati non possono produrre rifiuti;
  - e) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simile;
  - f) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle scale, ascensori, vestiboli, anditi, portici;
5. Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
- c) Le unità immobiliari inagibili inabitabili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- d) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali e quelle destinate ad attività agrituristiche, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- e) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b) e c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato anche con apposita autocertificazione (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di denunciare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione della tariffa.

6. Nella determinazione della parte variabile della tariffa, non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla parte variabile della tariffa le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili o non assimilati per qualità e quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie, non assoggettata alla parte variabile della tariffa, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Autocarrozzerie	35%
Lavanderie a secco e tintorie	35%
Autofficine, elettrauto	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie	25%
attività artigianali, manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	15%
produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi	10%

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono presentare, entro il 30 aprile, al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti derivanti dall'attività esercitata, e deve essere corredata con:

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- fotocopia registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 156/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- fotocopia fatture di smaltimento dei rifiuti emesse da ditte regolarmente autorizzate;

7. Ai fini dell'applicazione dell'intera tariffa a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti, sono escluse dalla superficie assoggettabile:
  - Le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio;
  - Le aree scoperte adibite a verde.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa é dovuta per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
10. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al gestore per consentire l'eventuale controllo.

### **Art. 13**

#### **Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa**

1. La tariffa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 12 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario dell'immobile.

3. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 12. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
6. Per i locali e le aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico al Comune stesso, le relative somme sono stanziare nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.

#### **Art. 14**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 13, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 12 - comma 5, lettere a) e b) – di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 15 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile – ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 12 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;

- b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

### **Art. 15** **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa é ridotta del 30 per cento nel caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.
3. La parte variabile della tariffa é ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risiede o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 2.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 2 e, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. L'utente é obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2 ; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

### **Art. 16** **Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio**

1. Per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio deve essere utilizzato il sacco "a pagamento". Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da ritirare con modalità che l'ente gestore riterrà più idonee.

2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato dalla Giunta Comunale in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

### **Art. 17 Agevolazioni**

1. Ai soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'A.S.L. di "pannoloni" saranno assegnati, gratuitamente, a richiesta scritta, su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, un numero massimo di 30 (trenta) sacchi da lt. 110, di cui al precedente art. 16, all'anno, da fornirsi in ragione di numero massimo 10 (dieci) sacchi da lt. 110 a quadrimestre.
2. Ai nuclei familiari composti da 6 o più persone verrà applicata la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa.

### **Art. 18 Istituzioni scolastiche statali**

1. A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare la tariffa al gestore del servizio. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a determinare il tributo dovuto al gestore del servizio con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica.

### **Art. 19 Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica**

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su aree, che porta i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, deve corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

### **Art. 20 Deliberazione di tariffa**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo eventuale proroga dei termini di approvazione delle tariffe, stabilita da apposita norma di legge, l'organo comunale competente delibera le tariffe da applicare nell'anno successivo:
  - per ogni tipologia di utenza;
  - per i rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

3. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 21 Denunce**

1. I soggetti obbligati e i soggetti responsabili del pagamento della tariffa (art. 13) devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minor ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
  - a) **Per le utenze domestiche:**
    - L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
    - Il codice fiscale;
    - Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
    - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
    - I dati identificativi del precedente occupante e qualora non conosciuti, i dati del proprietario dell'immobile;
  - b) **Per le utenze non domestiche:**
    - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
    - L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita I.V.A. e codice Istat dell'attività, sede principale);
    - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati, delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. Le denunce presentate dalle utenze non domestiche verranno preventivamente vagliate dall'ufficio competente per le seguenti indicazioni:
  - a) Categoria di appartenenza;
  - b) Suddivisione e dettaglio della parte tassabile, esclusa, assimilata o soggetta a riduzione;
  - c) Eventuale attribuzione in percentuale di riduzione da applicare al coefficiente della parte variabile della tariffa;
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti obbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 dovrà comunque essere presentata al gestore del servizio. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e conservare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.
8. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
9. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:
  - Delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
  - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
  - Dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.
10. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo, appena intervenuta e, comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

## **Art. 22**

### **Accertamenti e recupero della tariffa**

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge e, per i periodi cui la violazione si riferisce, si applica una penale del 25%, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
3. Nel caso di denuncia tardiva presentata fuori dai termini previsti dal presente regolamento, il soggetto gestore applicherà sulla tariffa dovuta una penale del 25% calcolata sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione, sino alla data di presentazione della dichiarazione stessa, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
4. In caso di tardivo, omesso parziale pagamento, in presenza di regolare denuncia, il soggetto gestore applica una penale pari al 30% dell'importo non versato alla prescritta scadenza, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge.

## **Art. 23**

### **Applicazione e riscossione della tariffa**

1. La tariffa é applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio, se diverso dal Comune, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune.



2. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97.
3. La riscossione volontaria effettuata mediante ruolo, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato rispettando le rate nello stesso indicate presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati. L'importo totale della fattura dovrà essere assolto entro la scadenza stabilita per la seconda rata.
5. Non si procede all'iscrizione a ruolo quando l'importo della tariffa è inferiore a € 11,00.
6. Il soggetto gestore provvede alla immediata riscossione dei proventi derivanti dalla vendita dei sacchetti.

#### **Art. 24**

##### **Poteri del soggetto gestore del servizio**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. La mancata risposta, nei termini indicati dal gestore del servizio, alle precedenti richieste e a quelle di cui all'art. 14 comma 5, comporta l'applicazione di una penale pari a € 50,00. (Euro cinquanta/00).
2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art. 2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il gestore del servizio, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame.
3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 2, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

#### **Art. 25**

##### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il rimborso della tariffa, riconosciuta non dovuta ai sensi del presente regolamento è disposto dal gestore del servizio entro 90 giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di pagamento.

2. Sulle somme da rimborsare é corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
3. Non si procede a rimborso quando l'importo a credito del contribuente (compresi gli interessi) risulta inferiore a € 11,00.

**Art. 26**  
**Abbandono rifiuti – Sanzioni**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2; 226, comma 2; e 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

**Art. 27**  
**Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio.
3. In mancanza di corrispondente voce specifica nella classificazione contenuta nel presente regolamento é applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 28**  
**Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani**

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della Legge n. 296/2006. Pertanto, ai fini

della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si considerano assimilati agli urbani le seguenti tipologie di rifiuto:

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, spacci, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristalli;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno proveniente da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
12. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. Feltri e tessuti non tessuti;
14. Pelli e simil-pelle;
15. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. Nastri abrasivi;
23. Cavi e materiale elettrico in genere;
24. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
26. Accessori per l'informatica.

#### **Art. 29 Esclusione**

1. Il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani disciplina l'esclusione di taluni rifiuti da qualsiasi tipo di assimilazione.

#### **Art. 30 Tasse, imposte e addizionali**

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione e dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico dei soggetti passivi dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la natura della tariffa prevista nel presente regolamento non è tributaria e, pertanto, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto.

### **Art. 31 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 32 Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

### **Art. 33 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato.

## ALLEGATO A: COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	Nord	Ka adottato
1	0,80	0,80
2	0,94	0,94
3	1,05	1,05
4	1,14	1,14
5	1,23	1,23
6 o più	1,30	1,30

### Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Kb adottato
1	0,6	1	0,80
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

## ALLEGATO B: COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

### Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI		kc Coefficiente potenziale produzione		
		Nord		Kc adottato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88
5	Stabilimenti Balneari	0,38	0,64	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,00
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,40
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41	1,40
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,80
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	5,57
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63	5,57
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	5,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,30
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,30
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,57
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,91

## Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI		kd Coefficiente produzione kg/m <sup>2</sup> anno		
		Nord		KD adottato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti Balneari	3,10	5,22	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,20
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	11,47
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55	11,47
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	14,78
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	11,47
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	8,23
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	7,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	7,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78	62,55	55,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	45,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	18,87
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	18,85
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	45,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	15,68